

Edizione di giovedì 2 luglio 2015

IVA

[Iva pagata a seguito di accertamento: rivalsa e detrazione](#)

di Federica Furlani

ADEMPIIMENTI

[Il versamento del saldo IVA 2014 alla luce della proroga](#)

di Luca Mambrin

ACCERTAMENTO

[La notifica all'irreperibile](#)

di Luigi Ferrajoli

AGEVOLAZIONI

[Niente tax credit digitalizzazione per l'agriturismo](#)

di Luigi Scappini

ENTI NON COMMERCIALI

[La responsabilità degli amministratori di enti](#)

di Guido Martinelli

BUSINESS ENGLISH

[Bank transfer, wire transfer: come tradurre 'bonifico bancario' in inglese](#)

di Claudia Ricci, Stefano Maffei

IVA

Iva pagata a seguito di accertamento: rivalsa e detrazione

di Federica Furlani

L'**art. 60, comma 7, DPR 633/1972**, modificato dall'art. 93 del D.L. 1/2012 a seguito della procedura di infrazione n. 2011/4081 avviata contro l'Italia dalla Commissione europea, ha **superato il divieto di rivalsa dell'Iva pagata a seguito di un accertamento**.

L'art. 60, comma 7, dispone infatti che: *“Il contribuente ha diritto di rivalersi dell'imposta o della maggiore imposta relativa ad avvisi di accertamento o rettifica nei confronti dei cessionari dei beni o dei committenti dei servizi soltanto a seguito del pagamento dell'imposta o della maggiore imposta, delle sanzioni e degli interessi. In tal caso, il cessionario o il committente può esercitare il diritto alla detrazione, al più tardi, con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui ha corrisposto l'imposta o la maggiore imposta addebitata in via di rivalsa ed alle condizioni esistenti al momento di effettuazione della originaria operazione”*.

In sostanza, in caso di accertamento/rettifica da parte del fisco, **il fornitore ha diritto di rivalsi dell'imposta reclamata dall'Amministrazione finanziaria** nei confronti del proprio cliente, a condizione che provveda al **pagamento oltre che dell'Iva accertata anche delle sanzioni e dei relativi interessi**.

Il cliente destinatario della rivalsa, sulla base di una nota di addebito ai sensi dell'art. 26, comma 1, DPR 633/1972, **ha diritto di portare in detrazione l'Iva addebitata** entro il termine di presentazione della dichiarazione del secondo anno successivo a quello in cui l'addebito in parola viene eseguito.

I **presupposti** pertanto per rendere operativo il disposto dell'art. 60, comma 7, DPR 633/1972 sono:

- la **definizione dell'atto di accertamento**, anche attraverso il ricorso a strumenti deflattivi del contenzioso;
- il **pagamento della maggior imposta, delle sanzioni e degli interessi maturati**.

Di conseguenza consentono la rivalsa:

- l'accertamento con adesione,
- l'adesione ai contenuti dell'invito al contraddittorio,
- l'adesione ai processi verbali di constatazione,
- l'acquiescenza,
- la conciliazione

- la mediazione giudiziale,
- la cristallizzazione della pretesa dell'Amministrazione finanziaria in caso di **mancata impugnazione** nei termini previsti **dell'avviso di accertamento** o di passaggio in giudicato della sentenza, a seguito di presentazione di ricorso in sede giudiziale.

Non è invece consentita la rivalsa, né l'esercizio del diritto alla detrazione, dell'imposta o della maggiore **imposta versata a titolo provvisorio** a seguito di atti non divenuti definitivi; se al termine del giudizio, le somme pagate nel corso del contenzioso vengono acquisite a titolo definitivo da parte dell'Erario, allora la rivalsa potrà essere esercitata.

Il diritto alla rivalsa non è limitato al solo caso di maggiore imposta, ovvero nel caso in cui un'operazione sia stata fatturata con aliquota inferiore rispetto a quella dovuta, ma riguarda anche i casi in cui l'Iva non sia stata addebitata considerando **l'operazione esente o non imponibile** o ancora nel caso in cui i trasferimenti di beni siano stati assoggettati ad imposta di registro, qualificando l'operazione come cessione d'azienda, e poi in sede di accertamento siano ritenuti da assoggettare ad Iva.

Esula invece dall'ambito di applicazione dell'articolo 60, comma 7, DPR 633/1972, l'accertamento della violazione del **regime di inversione contabile**. In questa ipotesi, in sede di accertamento, è operata la compensazione dell'imposta a debito e dell'imposta a credito.

La Circolare 35/E/2013 ha inoltre precisato che, nel caso di rateazione, il diritto alla rivalsa può essere esercitato progressivamente in relazione al pagamento delle singole rate.

L'Amministrazione finanziaria – ai fini dell'esercizio della rivalsa – richiede **l'emissione di una fattura (o nota di variazione in aumento)**, che contenga, oltre agli altri dati previsti dalla legge, gli **estremi identificativi dell'atto di accertamento**.

La detrazione si esercita mediante annotazione del documento recante addebito in via di rivalsa dell'Iva accertata nel registro di cui all'articolo 25 DPR 633/1972.

Al committente/cessionario è richiesta l'osservanza degli ordinari doveri di diligenza e cautela in ordine alla verifica della correttezza e regolarità del documento emesso dal cedente/prestatore.

Nei casi di coincidenza tra debitore e creditore d'imposta (importazione, splafonamento, fusione e/o incorporazione), ai fini della detrazione, è necessaria la predisposizione di un documento, da registrare ai sensi dell'articolo 25 DPR 633/1972, dal quale si evinca l'ammontare dell'imposta versata a seguito di accertamento, nonché il titolo giustificativo della detrazione d'imposta, ovvero gli estremi identificativi dell'accertamento.

ADEMPIMENTI

Il versamento del saldo IVA 2014 alla luce della proroga

di Luca Mambrin

L'Iva dovuta risultante dalla **dichiarazione annuale 2014** deve essere di regola versata entro il **16 marzo 2015**; i contribuenti possono versare l'imposta a debito risultante dalla dichiarazione annuale **in unica soluzione** ovvero **rateizzare** quanto dovuto in rate di pari importo che devono essere versate entro il giorno 16 di ciascun mese di scadenza con ultima rata da versarsi non oltre il 16 novembre. Sull'importo delle rate successive alla prima è dovuto, ai sensi dell'art. 5 del D.M. 21 maggio 2009 **l'interesse** fisso di rateizzazione pari allo **0,33% mensile**: pertanto la seconda rata deve essere aumentata dello 0,33%, la terza rata dell'0,66%, la quarta dell'0,99% e così via.

Nel caso in cui il soggetto sia tenuto alla presentazione della **dichiarazione annuale**, il versamento dell'Iva **può essere differito** alla scadenza prevista per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione unificata **con la maggiorazione dello 0,40% a titolo d'interesse** per ogni mese o frazione di mese successivo al 16 marzo.

Di conseguenza i **termini di versamento** del saldo Iva annuale possono differire a seconda che la dichiarazione sia presentata **in forma autonoma o unificata**:

- nel caso in cui il contribuente sia tenuto alla presentazione della **dichiarazione Iva autonoma** deve obbligatoriamente effettuare il versamento dell'Iva annuale entro il 16 marzo, salva la possibilità di **rateizzare l'importo**, maggiorando dello **0,33% mensile** l'ammontare di ogni rata successiva alla prima;
- nel caso in cui il contribuente sia tenuto o per scelta presenti la dichiarazione **Iva in forma unificata** potrà effettuare il versamento dell'Iva annuale:
 - **in un'unica soluzione entro il 16 marzo**;
 - **in un'unica soluzione entro la scadenza del modello Unico**, con la maggiorazione dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivi;
 - **rateizzando l'importo a decorrere dal 16 marzo**, con la maggiorazione dello 0,33% mensile per l'ammontare di ogni rata successiva alla prima;
 - **rateizzando l'importo dalla data di pagamento delle somme dovute in base al modello Unico, maggiorando dapprima l'importo da versare con lo 0,40%** per ogni mese o frazione di mese successivi al 16 marzo e quindi aumentando dello **0,33% mensile** l'importo di ogni rata successiva alla prima.

Una **situazione particolare** invece riguarda i **contribuenti interessati dalla proroga dei**

versamenti disposta dal D.P.C.M. del 09/06/2015 che stabilisce che i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, dalla dichiarazione in materia di imposta regionale sulle attività produttive e dalla dichiarazione unificata annuale, possono essere effettuati:

a) entro il giorno ;

b) dal

7 luglio 2015 al 20 agosto 2015, maggiorando le somme da versare dello **0,40% a titolo di interesse corrispettivo**.

Con particolare riferimento al versamento del **saldo Iva annuale**, anche alla luce dei chiarimenti contenuti nella **R.M. 69/E/2015**, i soggetti che possono presentare la dichiarazione Iva all'interno della dichiarazione unificata, possono versare la relativa imposta entro il termine di versamento delle imposte dovute in base alla dichiarazione dei redditi e dell'Irap con **la maggiorazione dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivi al 16 marzo, data naturale di scadenza del versamento Iva**. In considerazione della proroga disposta dal richiamato D.P.C.M. 9 giugno 2015, il versamento dell'Iva dovuta in base alla dichiarazione unificata può essere effettuato:

- entro il **6 luglio 2015, senza alcuna maggiorazione** (salvo la maggiorazione nella misura dell'1,20% a titolo di interesse corrispettivo per il trimestre dal 16 marzo al 16 giugno, propria della dilazione Iva); la proroga infatti non comporta un'ulteriore maggiorazione dello 0,4% per il periodo dal 17 giugno 2015 al 6 luglio 2015;
- dal **7 luglio 2015 al 20 agosto 2015, maggiorando le somme da versare dello 0,4%** a titolo di interesse corrispettivo (da calcolarsi sul debito d'imposta al lordo della predetta maggiorazione dell'1,20% a titolo di interesse corrispettivo per il trimestre dal 16 marzo al 16 giugno).

ACCERTAMENTO

La notifica all'irreperibile

di Luigi Ferrajoli

La **Corte di Cassazione**, con **ordinanza n. 9838/2015**, ha ribadito la distinzione intercorrente tra irreperibilità relativa ed assoluta del destinatario, ai fini dell'individuazione delle **ricerche** che competono al **messo notificatore** per la **validità del procedimento di notificazione**.

L'ordinanza riflette il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità in materia di **procedimento di notifica** mediante **affissione all'albo del Comune**, distinguendo in particolare, tra la modalità prevista **dall'art.140 c.p.c.** e la norma speciale di cui **all'art.60, co.1, lett. e)** del d.P.R. n.600/73.

La disciplina codicistica prevede che in ipotesi di irreperibilità del destinatario l'ufficiale giudiziario proceda secondo le seguenti modalità *“deposita la copia nella casa del comune dove la notificazione deve eseguirsi, affigge avviso del deposito in busta chiusa e sigillata alla porta dell'abitazione o dell'ufficio o dell'azienda del destinatario, e gliene dà notizia per raccomandata con avviso di ricevimento”*.

Specularmente l'**articolo 60 del d.P.R. n.600/73**, specificatamente previsto per **la notificazione degli atti tributari**, dispone al co. 1, lett. e) che *“quando nel comune nel quale deve eseguirsi la notificazione non vi è abitazione, ufficio o azienda del contribuente, l'avviso del deposito prescritto dall'art. 140 del codice di procedura civile, in busta chiusa e sigillata, si affigge nell'albo del comune e la notificazione, ai fini della decorrenza del termine per ricorrere, si ha per eseguita nell'ottavo giorno successivo a quello di affissione”*.

Nella fattispecie in esame, con ricorso per Cassazione sottoposto al vaglio della Suprema Corte, il contribuente ha impugnato la decisione di merito della **Commissione Tributaria Regionale di L'Aquila** per violazione delle su riportate norme di legge, atteso che nella fattispecie il messo notificatore aveva proceduto alla notifica di una **cartella di pagamento** in danno del contribuente, secondo le modalità previste dall'art. 60 citato (mediante avviso di deposito nell'albo del comune), **omettendo di effettuare le necessarie ricerche di reperibilità** dello stesso.

L'ordinanza, richiamando **conformi precedenti giurisprudenziali** ed in particolare la decisione n. 16696/13, pone l'accento sulla distinzione tra **“irreperibilità relativa”**, che si verifica quando il mancato rinvenimento del destinatario dell'atto sia dovuto al **trasferimento** di questi **nell'ambito dello stesso Comune**, ed **“irreperibilità assoluta”**, accettabile qualora nel Comune, già sede del domicilio fiscale, il contribuente non abbia più né abitazione, né ufficio o azienda e quindi si versi **in carenza di dati ed elementi**, oggettivamente idonei, **che consentano di**

notificare altrimenti l'atto.

Fatta questa necessaria distinzione, la Corte riconduce l'adozione del rito previsto dall'art.140 c.p.c. all'ipotesi di **“irreperibilità relativa”**, ovvero ai casi in cui **“siano conosciuti la residenza e l'indirizzo del destinatario, ma non si sia potuto eseguire la consegna perché questi, nella circostanza, non è stato ivi rinvenuto, mentre”**, riconosce la decisione, solamente in ipotesi di **irreperibilità assoluta** la notifica **“va effettuata secondo la disciplina di cui all'art. 60 cit., lett. e), quando il messo notificatore non reperisca il contribuente, perché risulta trasferito in luogo sconosciuto”**, specificando oltremodo che si tratta di **“accertamento, questo, cui il messo deve pervenire dopo aver effettuato ricerche nel Comune dov'è situato il domicilio fiscale del contribuente, per verificare che il suddetto trasferimento non si sia risolto in un mero mutamento di indirizzo nell'ambito dello stesso Comune”**.

Nella fattispecie all'esame, la Corte ha rilevato una **carenza della decisione impugnata** che non ha adeguatamente valutato il contenuto della relata di notifica onde verificare gli accertamenti effettivamente compiuti dal **soggetto notificante** quanto all'irreperibilità della parte contribuente ed ha cassato con rinvio la pronuncia di merito.

Infatti, ha chiarito la Cassazione che **“il messo notificatore, prima di procedere alla notifica, è, dunque, necessario che effettui, nel Comune del domicilio fiscale del contribuente, le ricerche volte a verificare la sussistenza dei presupposti per operare la scelta, tra le due citate possibili opzioni, del procedimento notificatorio e, segnatamente, ad accertare che il mancato rinvenimento del destinatario dell'atto, sia dovuto ad “irreperibilità relativa” (...) ovvero ad “irreperibilità assoluta (...)”.**

Si tratta, invero, di un **orientamento da tempo consolidato** in seno alla **giurisprudenza di legittimità** sin dalla **sentenza n. 4308/1992** della Corte, in cui si leggeva: **“Con riguardo alla notificazione dell'avviso di accertamento in materia di imposte sui redditi ... la notificazione è ritualmente eseguita mediante deposito dell'atto nella casa comunale ed affissione dell'avviso di deposito nell'albo del Comune – senza necessità di comunicazione all'interessato a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno, né di ulteriori ricerche al di fuori del Comune di domicilio fiscale – soltanto nell'ipotesi in cui, nonostante le ricerche che il messo notificante deve svolgere nell'ambito del detto Comune, in esso non si rinvenga l'effettiva abitazione o l'ufficio o l'azienda del contribuente”** e rispetto al quale stupisce assistere ancora oggi a vertenze aventi ad oggetto la **corretta interpretazione** di norme dalla ormai certa e nota **portata applicativa**.

AGEVOLAZIONI

Niente tax credit digitalizzazione per l'agriturismo

di Luigi Scappini

In un [precedente intervento](#) ci siamo interessati di verificare la spettanza o meno, per gli immobili adibiti ad agriturismi da parte di imprenditori agricoli, del cd. bonus alberghi, giungendo a una risposta negativa, salvo gradite smentite da parte dell'Agenzia delle Entrate.

Ma, il D.L. n. 83/2014 non ha previsto solo questa agevolazione per rilanciare un comparto, quello turistico, che indubbiamente è stato inciso dall'andamento economico globale, che di certo non invoglia(va?) un tour nel bel Paese; infatti, con l'articolo 9 il Legislatore ha previsto, per i periodi di imposta 2014, 2015 e 2016, un credito d'imposta nella misura del 30% dei costi sostenuti per investimenti e attività di sviluppo nel **comparto digitale**, da qui il soprannome di **tax credit digitalizzazione**, nel limite massimo complessivo di 12.500 euro nei periodi di imposta.

In questo caso, il **MiBACT** (Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo), nelle proprie faq ha espressamente negato l'agevolazione agli **agriturismi** sul presupposto che *“l'esercizio dell'attività di ricezione si svolge nel contesto di una struttura che, in via prevalente, è dedicata allo svolgimento di attività non attinenti alla ricezione turistica”*.

Per commentare tale esclusione e soprattutto per comprendere se essa sia giustificata o meno, è necessario indagare il perimetro soggettivo e oggettivo di applicazione dell'agevolazione in commento, agevolazione che ha trovato la propria attuazione a mezzo del **D.M. 12 febbraio 2015**, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.68 del 23 marzo 2015.

Soggetti beneficiari dell'agevolazione sono, ai sensi dell'articolo 3, gli **esercizi ricettivi**, le **agenzie di viaggio** e i **tour operator**.

Certamente, gli agriturismi non sono riconducibili o, per meglio dire assimilabili, alle agenzie di viaggio e/o ai tour operator, ragion per cui non resta che verificare se essi possano essere ricondotti nella categoria degli esercizi ricettivi, poiché, come si ricorda, l'articolo 2 della legge n. 96/2006, la cosiddetta Legge quadro dell'agriturismo, definisce come tali *“le attività di ricezione e ospitalità esercitate dagli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, anche nella forma di società di capitali o di persone, oppure associati fra loro, attraverso l'utilizzazione della propria azienda in rapporto di connessione con le attività di coltivazione del fondo, di silvicoltura e di allevamento di animali”*.

L'articolo 2, comma 1, lettera a) del D.M. 12 febbraio 2015, preliminarmente limita il campo di applicazione, definendo l'esercizio ricettivo singolo come una **struttura organizzata in forma**

imprenditoriale.

In altri termini, non possono fruire del *tax credit* digitalizzazione, ad esempio, i soggetti che non svolgono abitualmente e in forma organizzata l'attività di ricezione, circostanza questa che **non esclude** dal novero dei papabili gli esercenti agriturismi che sono, *in primis*, imprenditori agricoli ai sensi dell'articolo 2135 codice civile.

Proseguendo nella definizione offerta da parte della richiamata lettera a), sono individuabili due differenti fattispecie di strutture:

1. quella **alberghiera**, definita quale struttura aperta al pubblico, a gestione unitaria, con servizi centralizzati che fornisce alloggio, eventualmente vitto ed altri servizi accessori, in camere situate in uno o più edifici. Tale struttura è composta da non meno di sette camere per il pernottamento degli ospiti. Sono strutture alberghiere gli alberghi, i villaggi albergo, le residenze turistico-alberghiere, gli alberghi diffusi, i condotel e i marina resort di cui agli articoli 31 e 32 del D.L. n. 133/14, nonché quelle individuate come tali dalle specifiche normative regionali e
2. quella extra-alberghiera individuata negli **affittacamere; ostelli per la gioventù; case e appartamenti per vacanze; residence; case per ferie; bed and breakfast; rifugi montani**, nonché le strutture individuate come tali dalle specifiche normative regionali.

Nemmeno il successivo comma 2 dell'articolo 2 richiamato serve a dirimere completamente la questione, atteso che si limita ad affermare come detti esercizi debbano essere esercitati in via non occasionale (repetita iuvant) le attività di cui alla divisione 55 della classificazione Ateco all'interno della quale è previsto il codice 55.22.52 – Attività di alloggio connesse alle aziende agricole (ex codice 55.23.5 – Agriturismo).

Definito il quadro di insieme, qualche dubbio sorge in merito alla risposta *tranchant* del MiBACT per quanto concerne gli agriturismi.

Infatti, se per quanto riguarda il bonus alberghi la negazione deriva dai requisiti soggettivi richiesti – essere imprenditori turistici – qui l'unico requisito è l'essere imprenditore utilizzando a tal fine un struttura ricettiva alberghiera o meno.

La risposta del MiBACT **non convince** per come impostata, infatti, la giustificazione per cui gli agriturismi sono esclusi dall'ambito di applicazione in quanto rientranti in un contesto imprenditoriale dedito in via prevalente ad attività non turistiche mal si concilia con il dato letterale sia dell'articolo 9 D.L. n. 83/2014 sia con il decreto attuativo ove non è mai previsto, a differenza di quanto stabilito per il bonus alberghi, che il soggetto debba esercitare in via esclusiva attività “alberghiera”.

E questa negazione va a sommarsi oltre a quella prevista per il bonus alberghi anche con quella prevista per **l'e-commerce** nel comparto agricolo dall'articolo 3 del D.L. n. 91/2014.

A chiusura non si può non ricordare come l'agriturismo sia a tutti gli effetti una struttura "alberghiera" che per *fictio iuris* produce un reddito agrario nel momento in cui è esercitata da parte di un imprenditore agricolo nel rispetto del principio della sua marginalità" rispetto all'attività agricola principale qualificante l'imprenditore.

Ecco che allora si potrebbe venire a determinare un corto circuito nel momento in cui l'imprenditore agricolo non rispettasse più i requisiti della prevalenza dettati delle varie Leggi regionali e come d'incanto al risveglio da un lungo sogno si venisse a trovare ad essere albergatore con la possibilità di fruire ancora del *tax credit* digitalizzazione. Stranezze di un Paese che dandosi troppe regole spesso non ha regole.

ENTI NON COMMERCIALI

La responsabilità degli amministratori di enti

di Guido Martinelli

Le associazioni e i comitati, se pur sono fattispecie entrambe riconducibili agli enti su base associativa, privi di personalità giuridica, disciplinati dal primo libro del codice civile differiscono tra di loro in maniera non trascurabile sotto il profilo della **responsabilità degli operatori**.

Nelle associazioni non riconosciute si applica il principio contenuto nell'art. 38 c.c., in forza del quale, **delle obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione, rispondono il fondo comune e, personalmente e solidalmente tra loro (e con il fondo comune), le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione**. Tra il fondo comune ed il patrimonio personale degli associati di cui sopra c'è solidarietà, ovvero i creditori per il soddisfacimento dei loro interessi possono rivolgersi indifferentemente all'associazione oppure direttamente da chi ha agito per essa, senza l'onere di agire preventivamente sul patrimonio sociale. **Questa responsabilità solidale è una figura tipica delle organizzazioni senza personalità giuridica, in cui mancano – proprio per difetto del riconoscimento – controlli sulla consistenza iniziale del patrimonio; pertanto i terzi creditori devono confidare sia sul fondo comune, sia sul patrimonio dei rappresentanti** (è per questo motivo che la loro responsabilità ha una natura "fideiussoria" rispetto a quella dell'ente collettivo). **La responsabilità di cui all'art. 38 c.c. non si estingue con la cessazione dalla carica, per qualsiasi motivo determinata, di colui che ha agito in nome e per conto dell'ente, ma permane anche dopo la cessazione dall'incarico**. Ne consegue che il dirigente di un'associazione non riconosciuta può essere oggetto dell'azione dei creditori anche dopo la cessazione dalla carica, ovviamente con riferimento alle obbligazioni contratte nel periodo in cui esercitava le sue funzioni.

La responsabilità personale e solidale è volta a contemperare l'assenza di un sistema di pubblicità legale riguardante il patrimonio dell'ente con le esigenze di tutela dei creditori e, stando all'orientamento giurisprudenziale più recente, trascende quindi la posizione astrattamente assunta dal soggetto nell'ambito della compagine sociale e si ricollega ad una concreta ingerenza dell'attività dell'ente. La giurisprudenza più recente è, infatti, incline a ritenere che il termine "obbligazioni" di cui alla norma non debba essere interpretato in modo riduttivo, ricomprensandovi soltanto quelle di tipo negoziale, bensì in modo più ampio, tanto che, di una grave omissione colposa o delle obbligazioni non negoziali ne risponderà personalmente e solidalmente colui che, chiamato ad amministrare l'associazione, in tale veste la rappresenta fornendo una necessaria garanzia ex lege a favore dei terzi danneggiati. E proprio sulla scorta di tale presupposto, **la Suprema Corte ha, di recente, ritenuto che per i debiti d'imposta, che non sorgono su base negoziale, ma ex lege, al verificarsi del relativo**

presupposto, sia chiamato a rispondere solidalmente, tanto per le sanzioni pecuniarie quanto per il tributo non corrisposto, il soggetto che, in forza del ruolo rivestito, abbia diretto la complessiva gestione associativa nel periodo considerato. Una previsione molto interessante poi, è contenuta all'interno dell'art. 6 della legge 383/2000 che detta una particolare disciplina per tutte quelle associazioni che hanno ottenuto l'iscrizione nel registro degli enti di promozione sociale, con riferimento alle quali il creditore dell'associazione potrà agire nei confronti dell'associato che abbia assunto l'obbligazione per conto dell'ente esclusivamente in via sussidiaria e solo dopo avere aggredito infruttuosamente il patrimonio associativo. **Per le associazioni di promozione sociale, di fronte alle pretese dei terzi creditori, l'associazione, pur costituita nella forma giuridica della associazione non riconosciuta, risponde in via principale con il suo patrimonio, e solo successivamente, qualora l'entità del medesimo sia insufficiente a soddisfare l'interesse creditore, l'azione dei terzi si potrà rivolgere verso coloro che hanno agito come rappresentanti del sodalizio.** Pertanto i terzi creditori potranno confidare sia sul fondo comune che sul patrimonio dei rappresentanti, ma la natura della responsabilità di quest'ultimi non sarà "fideiussoria", bensì "sussidiaria". I rappresentanti delle associazioni di promozione sociale godranno quindi del c.d. beneficium excussionis, così come per i soci di una società semplice (art. 2268 c.c.).

La responsabilità, invece, dei componenti dei comitati organizzatori, personale e solidale così come prevista dall'art. 40 c.c., ha la medesima funzione di quella gravante ex art. 19 c.c. sugli amministratori dell'associazione, ovvero una funzione di risarcimento del danno nei confronti dell'ente per la cattiva gestione del patrimonio. Stabilisce, poi, il primo comma dell'art. 41 c.c., che qualora il comitato non abbia ottenuto la personalità giuridica, rispondono personalmente e solidalmente delle obbligazioni assunte i suoi componenti (organizzatori e gestori) (1° comma), mentre i sottoscrittori sono tenuti soltanto ad effettuare le obbligazioni promesse (2° comma). In virtù di tale norma, dunque, le obbligazioni del comitato e la correlativa responsabilità patrimoniale, gravano su tutti i suoi membri; dottrina e giurisprudenza hanno più volte chiarito che ciò non è subordinato alla circostanza che essi abbiano deciso e compiuto l'atto dal quale derivano quelle conseguenze, poiché il loro titolo risiede nella partecipazione al gruppo ossia nella qualità di parte del contratto di comitato. Ed è per questo motivo che ogni membro è soggetto anche all'adempimento degli obblighi sorti prima del suo ingresso nel gruppo. Gli obblighi del comitato vincolano i suoi membri in forma solidale, solidarietà, questa posta a tutela dei creditori. **L'articolo in esame, a norma del quale i componenti di un comitato rispondono solidalmente per le obbligazioni assunte da uno di essi, si applica alle sole obbligazioni negoziali, e non anche a quelle extracontrattuali che sorgono esclusivamente a carico dell'autore o degli autori dell'illecito.** Pertanto, nella sfera di obbligazioni extracontrattuali, la responsabilità solidale dei componenti del comitato può ricorrere soltanto sotto un profilo diverso dall'art. 41, e cioè per l'inosservanza di obblighi posti a carico dell'intero comitato, in quanto gli obblighi di questo gravano su tutti e ciascuno dei componenti. Per quanto riguarda, infine, la responsabilità degli enti pubblici territoriali membri di un comitato, una parte della giurisprudenza, sulla base del sistema dei controlli cui essi sono sottoposti, ha limitato la loro responsabilità agli "impegni finanziari che l'ente è stato autorizzato ad assumere, sia con l'erogazione di contributi a favore del comitato, sia con l'assunzione di obbligazioni". Altra giurisprudenza, invece, per rispettare il principio della

tutela dei creditori, ha parificato la posizione dei soggetti pubblici a quella dei soggetti privati.

Seminari di specializzazione

Seminario di 1 giornata intera

**LUCI E OMBRE NELLA GESTIONE
FISCALE DELLE SOCIETÀ E ASSOCIAZIONI
SPORTIVE DILETTANTISTICHE ALLA LUCE
DEI PIÙ RECENTI ORIENTAMENTI
GIURISPRUDENZIALI**

BUSINESS ENGLISH

Bank transfer, wire transfer: come tradurre ‘bonifico bancario’ in inglese

di Claudia Ricci, Stefano Maffei

Nella transazioni internazionali capita spesso di dovere dare indicazioni sulle modalità di pagamento. Essendo il **pagamento in contanti** (*payment in cash*) ormai in disuso, la prassi internazionale è quella di utilizzare su larga scala il pagamento mediante **bonifico bancario** che si può tradurre indifferentemente come *bank transfer* o *wire transfer*.

Ecco una semplicissima definizione: *a bank transfer is a way to send money from one bank account to another anywhere in the world* (**ovunque nel mondo**). Il bonifico ha innumerevoli **vantaggi**, primo fra tutti evitare l'inconveniente di dovere spedire per posta **assegni bancari** (termine che in *British English* si traduce *cheques* e in *American English* *checks*).

Lo sappiamo: prima di disporre un **bonifico bancario**, è indispensabile raccogliere le informazioni dal **destinatario del pagamento** (*recipient*). Ecco un consiglio utile: *the first thing you will need to do is ensure that you have all the required details from the person who you are paying money to*. Le informazioni essenziali sono il **nome della banca** e dell'**intestatario del conto** (*account holder*), oltre ovviamente ai codici bancari internazionali IBAN e SWIFT.

Per evitare spiacevoli inconvenienti e conti ‘in rosso’ *before you go ahead and make a bank transfer you should always double-check* (letteralmente ‘**ricontrallare**’) *that you have the required credit in your account*.

Alla luce della grande diffusione dell’*online banking*, è ormai diventato semplicissimo per privati e aziende disporre **bonifici** comodamente dal proprio PC o smartphone. Capita quindi di leggere che *as people become more and more accustomed to online banking* (*to be accustomed to* significa “**abituarsi a**”), *some banks are developing new services to make it even easier to pay by bank transfer online*.

Per migliorare le vostre abilità comunicative con colleghi e clienti stranieri potete ancora iscrervi al **programma estivo al Worcester College dell’Università di Oxford dal 31 agosto al 5 settembre 2015** (maggiori informazioni su www.eflit.it).